

Regolamento sulle Rappresentanze Territoriali Locali

Art. 1 - Premessa

In base a quanto stabilito all'Art. 1 dello Statuto dell'Associazione, al fine di garantire una maggiore rappresentatività territoriale, il Consiglio Direttivo definisce il regolamento di gestione delle Rappresentanze Territoriali Locali, di seguito indicate con il termine Sezioni.

La suddivisione in Sezioni permette una puntuale organizzazione delle attività sul territorio nazionale con lo scopo di fornire un servizio di maggior qualità agli Associati. Qualsiasi iniziativa organizzata da una Sezione rimane comunque aperta a tutti gli Associati e non solo a coloro che risiedono nel territorio della Sezione che organizza l'evento.

L'amministrazione della Sezione viene demandata ai Delegati di Sezione (detti anche Consiglieri Territoriali) che si costituiscono in un Consiglio Direttivo di Sezione (detto anche Direttivo Territoriale), essi operano secondo le regole dello Statuto e dei regolamenti e linee guida di volta in volta emessi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 2 - Le Sezioni

Il territorio nazionale è ripartito in quattro Sezioni come segue:

1. Sezione Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria);
2. Sezione Nord-Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto ad esclusione della provincia di Verona);
3. Sezione Centro-Nord (Provincia di Verona, Lombardia).
4. Sezione Centro Sud e Isole (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);

Nel caso in cui fosse necessaria la costituzione di altre Rappresentanze Territoriali Locali (Sezioni) al fine di migliorare la gestione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà deliberare la nuova suddivisione geografica e ripartire di conseguenza i seggi. La delibera dovrà essere ratificata nella prima Assemblea dei Soci. La costituzione formale della nuova Sezione prenderà atto con l'indizione delle nuove elezioni.

Ogni nuova Sezione, per essere costituita, deve avere un numero minimo di Soci iscritti pari a 500 (cinquecento). Nella creazione di una nuova Sezione l'aggiornamento delle aree di competenza delle altre Sezioni deve tenere conto che ogni Sezione frutto della riorganizzazione territoriale deve avere al minimo 500 (cinquecento) iscritti. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero totale di iscritti inferiore a 500 (cinquecento) allora non potranno essere costituite Rappresentanze Territoriali Locali. Nel caso in cui il numero di iscritti di una Sezione scenda sotto le 500 unità allora non è prevista la soppressione automatica della Sezione ma il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà deliberare prima dello scadere dei mandati per stabilire se, nell'ottica di garantire servizi migliori agli Associati, sia opportuno mantenerla attiva.

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo di Sezione ed i suoi Delegati

I Consiglieri eletti nel Direttivo Nazionale fanno automaticamente parte del Consiglio Direttivo di Sezione dell'area territoriale a cui appartengono.

Ai Consiglieri del Direttivo Nazionale si sommano i Delegati di Sezione, questi ultimi per un massimo di 7 Delegati. I Delegati di Sezione vengono individuati in base al maggior numero di voti ottenuto durante la votazione di rinnovo delle cariche elettive con la regola di 1 Delegato ogni 100 iscritti afferenti alla Sezione.

Nel caso in cui i candidati alle elezioni siano in numero non sufficiente a nominare dei Delegati di Sezione allora il Consiglio Direttivo di Sezione sarà costituito dai soli Consiglieri del Direttivo Nazionale individuati sulla base del Regolamento Elettorale.

I nominativi dei Delegati di Sezione eletti nella Rappresentanza Territoriale Locale saranno sottoposti alla delibera ufficiale di nomina da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Nella fase di valutazione dell'area di appartenenza sia per il Socio, sia per il Candidato alla carica elettiva, si valuta il domicilio, inteso come il luogo di maggior permanenza.

In caso di rinuncia alla carica di un Delegato di Sezione il Consiglio Direttivo nominerà il primo candidato tra gli esclusi, se disponibile, dell'ultima elezione per il rinnovo delle cariche. In caso di indisponibilità di candidati nella liste delle ultime elezioni, il Consiglio Direttivo potrà cooptare un Associato per il ruolo di Delegato di Sezione supplente con pari diritti e doveri degli altri Delegati di Sezione.

Il Consiglio Direttivo di Sezione così costituito ha competenza amministrativa della Rappresentanza Territoriale Locale. Esso opera con il fine di offrire servizi di qualità nel territorio di pertinenza operando in maniera sinergica con gli altri Direttivi di Sezione e in accordo con le regole e linee guida emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - L'organizzazione del Consiglio Direttivo di Sezione

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale a seguito di nuove elezioni il Presidente neoeletto invita, come suo primo atto formale, i Consiglieri afferenti ad ogni Sezione ad indire una riunione del Consiglio Direttivo di Sezione al fine di individuare le cariche di Sezione. Per tale scopo il Presidente neoeletto potrà avvalersi della collaborazione del Presidente di Sezione uscente. Tale riunione dovrà tenersi entro 15 giorni dall'Assemblea ordinaria che ha ratificato gli esiti delle votazioni.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo di Sezione i Delegati nomineranno al loro interno il proprio Presidente di Sezione (anche detto Presidente Territoriale) ed il proprio Tesoriere di Sezione.

I compiti del Presidente di Sezione sono:

- a) rappresentare territorialmente l'Associazione
- b) assumere la responsabilità della direzione e amministrazione della sede territoriale
- c) coordinare le attività degli altri Delegati controllando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti
- d) tenere i contatti con il Presidente dell'Associazione
- e) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci
- f) redigere a fine anno la relazione delle attività e sottoporre al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo

I compiti del Tesoriere di Sezione sono:

- a) tenere ed aggiornare la contabilità della Sezione;
- b) rendicontare il bilancio della Sezione al Tesoriere dell'Associazione.

I compiti dei Delegati di Sezione sono:

- c) gestire e promuovere le attività ricreative, culturali e sportive locali dei Soci.

Art. 5 - L'operatività del Consiglio Direttivo di Sezione

Al fine di garantire una autonomia economica nella gestione delle attività e progetti locali il Consiglio Direttivo Nazionale potrà stanziare, per ciascuna Rappresentanza Territoriale Locale, un budget annuale proporzionale al numero dei Soci, fatto salvo un fondo nazionale a disposizione diretta del Direttivo Nazionale per la copertura di attività intersezionali o di interesse specifico dell'Associazione (ad es. spese amministrative, Squero Vecio, ecc).

Le Rappresentanze Territoriali possono richiedere lo stanziamento di risorse per la realizzazione di opere, progetti o attività di particolare interesse ed utilità generale; tali stanziamenti saranno deliberati dal Consiglio Direttivo secondo le esigenze e disponibilità economica dell'Associazione.

La Rappresentanza Territoriale Locale deve presentare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto dell'attività svolta e dell'uso delle risorse assegnate dal Consiglio Direttivo.

Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del

In rappresentanza del Consiglio Direttivo, il Presidente

Regolamento ratificato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del